

REGOLAMENTO ALBO D'ONORE

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2016 n. 101/16

Art. 1 – ISTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia statuisce un riconoscimento nei confronti dei Colleghi iscritti all'Albo professionale che hanno maturato l'anzianità di iscrizione all'Albo con indicato di seguito indicato.

Art. 2 – SCOPO DELL'ISTITUZIONE

L'istituzione ha lo scopo di onerare la categoria, istituendo all'interno dell'albo una sezione dedicata ai Colleghi che nel tempo abbiano operato, con irreprensibile comportamento, nella professione e quindi nell'interesse della collettività.

Art. 3 – AVENTI DIRITTO

L'iscrizione all'Albo d'Onore è riservata ai Colleghi che abbiano maturato:

- a) 40 anni di interrotta o cumulativa iscrizione all'Albo professionale e abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età anagrafica;
- b) ex presidenti del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia.

Art. 4 – CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO

Il diritto al riconoscimento si matura all'inizio dell'anno di compimento del requisito di cui all'art. 3 comma a) o a termine del mandato di cui all'art. 3 comma b).

L'interrotta iscrizione è riconosciuta anche nel caso che il premiando risulti essere iscritto presso altri Collegi Geometri i cumulativa per più iscrizioni.

Art. 5 – ESCULSIONI/CANCELLAZIONI

Non possono conseguire riconoscimento alcuno, i colleghi che nel periodo di iscrizione all'Albo professionali siano stati oggetto di azione disciplinare da parte del Consiglio Direttivo del Collegio o del Consiglio di Disciplina Territoriale. Nel caso che l'iscritto risulti sottoposto a provvedimento giudiziario, l'assegnazione del riconoscimento rimane sospesa in attesa di sentenza definitiva. L'iscritto

dovrà essere in regola con le tasse di iscrizione all'Albo e con la contribuzione alla Cassa Geometri.

Analogamente se dovessero intervenire elementi e/o fatti negativi nuovi, quando il Collega è già stato inserito nell'Albo d'Onore, il Consiglio Direttivo, venutone a conoscenza, analizzerà caso per caso assumendone i relativi eventuali provvedimenti.

Art. 6 – COMMISSIONE VERIFICATRICE

Il diritto al riconoscimento sarà deliberato dal Consiglio Direttivo che riferirà allo stesso per la decisione definitiva.

Art. 7 – PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

Il diritto al riconoscimento sarà comunicato ad ogni iscritto che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne abbia maturato i requisiti.

L'iscritto, entro 30gg dal ricevimento della comunicazione, potrà notificare, con mezzo idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza, la propria volontà a voler rinunciare all'iscrizione. Nel caso di silenzio, si presume che sia volontà del professionista ottenere l'iscrizione.

Art. 8 – ABROGAZIONE

Sono espressamente abrogate tutte le direttive precedentemente emanante.